



Città di Portogruaro

Provincia di Venezia

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL'ISTITUTO DELL'AUTOTUTELA IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 15.06.1998
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 30.03.2004

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Annullamento e revoca d'ufficio in caso di autoaccertamento

Art. 3 - Rinuncia all'imposizione

Art. 4 - Ipotesi di annullamento e revoca d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

Art. 5 - Criteri di priorit 

Art. 6 - Organi competenti per l'esercizio del potere di annullamento e di revoca d'ufficio o di rinuncia al tributo in caso di autoaccertamento

Art. 7 - Adempimenti degli uffici

Art. 8 - Richieste di annullamento e revoca d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

Art. 9 - Entrata in vigore

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento determina le modalità di applicazione per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, anche in pendenza di giudizio presso gli Organi della Giurisdizione Tributaria o in caso di non impugnabilità per decorso dei termini di legge degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario concementi i tributi di competenza dell'Ente Comune.

Art. 2 - ANNULLAMENTO E REVOCA D'UFFICIO IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO

1. Il potere di annullamento d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento, intendendosi per tale la diretta conoscenza di fatti, dati ed elementi ulteriori disponibili per l'Ente, qualora si voglia estinguerne totalmente l'efficacia.

2. Il potere di revoca d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato nel caso di autoaccertamento qualora si voglia estinguerne parzialmente l'efficacia.

Art. 3 - RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE

1. Il potere di rinuncia all'imposizione viene esercitato in considerazione di criteri di economicità relativi ed assoluti, definiti anche in rapporto ai costi amministrativi da sostenersi per il recupero del tributo e/o per la difesa in giudizio della pretesa tributaria e/o per la condanna alle spese di lite.

2. Il criterio di economicità relativo si definisce nel caso in cui la differenza tra il valore di stima accertato dall'Ufficio Tributi ed il valore dichiarato non sia superiore al 5%, salvo i limiti monetari stabiliti dal successivo comma 3.

3. Il criterio di economicità assoluta viene definito nei seguenti termini con riguardo al tributo evaso:

- a. in euro 10,33 per la Tassa Rifiuti Solidi Urbani Interni;
- b. in euro 10,33 per l'Imposta Comunale per l'Esercizio di Imprese, Arti e Professioni;
- c. in euro 10,33 per l'Imposta Comunale sulla Pubblicità;
- d. in euro 10,33 per i Diritti sulle Pubbliche Affissioni;
- e. in euro 10,33 per la Tassa Occupazioni Spazi e Aree Pubbliche;
- f. in euro 25,82 per l'Imposta Comunale sugli Immobili riguardante le aree fabbricabili;
- g. in euro 10,33 per l'Imposta Comunale sugli Immobili riguardante tutte le fattispecie impositive diverse dalle aree edificabili;
- h. in euro 51,16 in caso di attività contenziosa a causa della probabile soccombenza desunta dall'analisi di sentenze sfavorevoli passate in giudicato e/o non ancora definitive oppure dall'interpretazione ministeriale e/o dottrina e/o dalla prassi amministrativa contraria all'orientamento dell'Ente impositore con conseguente fondata possibilità di condanna al rimborso delle spese processuali.

Art. 4 - IPOTESI DI ANNULLAMENTO E REVOCA D'UFFICIO O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento e revoca d'ufficio o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di definitività del provvedimento per decorrenza dei termini di impugnazione, qualora sussista l'illegittimità dell'atto tributario di accertamento.

2. A puro titolo esemplificativo, si procede all'annullamento e revoca o alla rinuncia all'imposizione nei seguenti casi:

- a. errore di persona;
- b. evidente errore logico o di calcolo;
- c. errore sul presupposto impositivo;
- d. doppia imposizione o tassazione;
- e. mancanza di documentazione successivamente sanata dal contribuente non oltre i termini di decadenza;
- f. sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni, regimi agevolativi e/o esenzioni precedentemente negati,
- g. errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'Amministrazione Comunale.

3. In caso di autoaccertamento, non si procede all'annullamento e alla revoca d'ufficio o alla rinuncia all'imposizione per motivi sui quali sia intervenuta una sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione Comunale.

Art. 5 - CRITERI DI PRIORITA'

1. Nell'esercizio delle facoltà di cui agli articoli precedenti è data priorità alle fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, a quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un elevato livello di contenzioso.

Art. 6 - ORGANI COMPETENTI PER L'ESERCIZIO DEL POTERE DI ANNULLAMENTO E DI REVOCA D'UFFICIO O DI RINUNCIA AL TRIBUTO IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO

1. Il potere di annullamento e di revoca d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento compete al Dirigente che ha emanato l'atto illegittimo ovvero, in via sostitutiva qualora sussista grave e perdurante inerzia, al Sindaco.

Art. 7 - ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI

1. Dell'eventuale annullamento e revoca d'ufficio o rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento è data comunicazione al contribuente e all'Organo Giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché, in caso di annullamento disposto in via sostitutiva, all'Ufficio che ha emanato l'atto.

Art. 8 - RICHIESTE DI ANNULLAMENTO E REVOCA D'UFFICIO O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO

1. Le eventuali richieste di annullamento e revoca d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento avanzate dal contribuente sono indirizzate al Dirigente Responsabile.
2. L'eventuale rigetto dell'istanza va comunicato al contribuente corredato di idonea e congrua motivazione.

Art. 9 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito previste dalle vigenti norme e ad esecuzione avvenuta delle procedure di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.